

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " VITTORIO BACHELET "

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

☎ 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: CAPITOLATO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI, BEVANDE ED ALTRI GENERI DI CONFORTO DA INSTALLARSI PRESSO IIS BACHELET DI ABBIATEGRASSO

Codice cig ZFA3723BB0

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- a) Affidatario, Aggiudicatario o Concessionario: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il contratto in relazione al servizio in oggetto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
- b) Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola: il soggetto pubblico che affida il contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura;
- c) Canone Concessorio o Canone: l'importo (annuale) che il concessionario dovrà corrispondere, per l'utilizzo degli spazi pubblici destinati alla gestione del servizio da intendersi quale base di gara;
- d) Capitolato Tecnico o Capitolato: il presente;
- e) Catalogo Distributori Automatici: l'elenco degli alimenti e bevande da erogare nell'ambito del servizio di distribuzione automatica indicati all'art. 15 del presente Capitolato;
- f) Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici: l'elenco dei prodotti (alimenti e bevande) eventualmente offerti, in via integrativa o migliorativa, rispetto a quanto previsto nel Catalogo Distributori Automatici contenuto nell'art. 15 del presente Capitolato e nel listino prezzi distributori automatici a base di gara, senza alcuna indicazione dei prezzi e specificando, esclusivamente, la tipologia di prodotto offerto e la categoria merceologica di appartenenza (prodotti biologici, prodotti gluten free e/o prodotti per vegani/vegetariani);
- g) Chiavetta: strumenti elettronici che consentono all'utente che ne sia in possesso il pagamento dei prodotti oggetti del servizio di distribuzione automatica, a tariffe agevolate;
- h) Codice: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
- i) Concessione o Servizio: la prestazione di gestione del Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante distributori automatici ubicati NELLA SEDE DELL'IIS BACHELET DI ABBIATEGRASSO;
- j) Concessione in uso dei locali: la prestazione di gestione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, da effettuarsi mediante distributori automatici, ubicati NELLA SEDE DELL'IIS BACHELET DI ABBIATEGRASSO come indicati all'art. 2;
- k) Contratto di Concessione del servizio o Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- l) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica all'Affidatario quale momento a partire dal quale l'Affidatario dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- m) Disciplinare di gara o Disciplinare: il documento volto ad integrare la lettera di invito all'offerta e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- n) Distributori Automatici o Distributori: le apparecchiature automatiche utilizzate per la somministrazione di prodotti alimentari e bevande, come di seguito definiti, da installare presso le sedi come indicati all'art. 2. Tali Distributori si distinguono in: Distributore di bevande calde, Distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati;
- o) Elenco dei Prodotti: l'Elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Elenco dovrà essere prodotto, entro n.15 giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall'Amministrazione Concedente. Tale Elenco sarà comprensivo dei prodotti corrispondenti a quelli contenuti nel Catalogo Distributori Automatici e a quelli ulteriori eventualmente offerti con il Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici;
- p) Impianti Tecnologici o Impianti: il complesso degli Impianti necessari per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario ecc.);
- q) Inventario: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all'Affidatario, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- r) Listino Distributori Automatici a base di gara: l'Elenco dei Prodotti da offrire nell'ambito del Servizio, con i prezzi riportati per ciascun prodotto, posto a base di gara, allegato 11 al Disciplinare di gara;

- s) Listino prezzi Distributori Automatici: l'elenco dei prodotti offerti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica con i prezzi riportati per ciascun prodotto, quale risultante a seguito dell'offerta presentata in gara dall'Operatore Economico e che sarà esposto nel Punto di ristoro e/o all'interno dei Distributori Automatici;
- t) Offerente, Concorrente, Operatore Economico o Operatore: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore mono soggetto o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione della Concessione;
- u) Offerta: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi "Offerta Tecnica") ed economico (da qui in poi "Offerta Economica"), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- v) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per l'acquisto dei prodotti erogati dai Distributori Automatici, quantificati in base alla tipologia e quantità di prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara dall'Aggiudicatario;
- w) Prezzi Unitari sui prodotti dei Distributori Automatici: importi relativi ai singoli prodotti offerti nei Distributori Automatici e secondo le grammature minime indicate a seguire, da intendersi quale base di gara oggetto di ribasso in sede di offerta economica del concorrente;
- x) Prodotti Alimentari o Prodotti: bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati, che verranno erogati all'utenza mediante i suddetti Distributori Automatici, nell'ambito del Servizio oggetto della presente procedura di gara;
- y) Punto Ristoro: le aree dei locali ubicati presso le sedi come indicati all'art. 2 occupata da uno o più Distributori Automatici utilizzati per l'erogazione del Servizio;
- z) Responsabile del Procedimento o R.U.P.: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- aa) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario;
- bb) Servizio di Distribuzione Automatica: il Servizio di Distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso le sedi come indicati all'art. 2 ;
- cc) Valore della Concessione: il valore della Concessione del Servizio di ristorazione mediante Distributori Automatici, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 167 del Codice;
- dd) Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale l'Istituzione Scolastica concede in uso all'Affidatario gli spazi e quant'altro ivi presente, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Concessione ha per oggetto l'affidamento dei *Servizi di ristorazione mediante Distributori Automatici*, ubicati presso le sedi come indicati nel presente articolo secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.

Il Servizio andrà a beneficio di soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, come dettagliatamente descritto nell'art. 4 del presente Capitolato.

L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:

▪ **Servizio principale**: la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati: snack dolci e salati, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti, da effettuarsi mediante:

➤ n. 15 Distributori Automatici, da installare presso LA SEDE DELL'IIS BACHELET DI ABBIATEGRASSO :

▪ **Servizi Accessori**: i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:

- consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
- lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti nel Capitolato;
- la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'Affidatario per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di anni tre (3) fatti salvi eventi eccezionali o gravi inadempienze contrattuali. Decorso il periodo triennale di durata del contratto, su indicazione dell'Istituto Bachelet di Abbiategrasso, la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima. La SCUOLA si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, per giustificato motivo, in qualsiasi momento e con preavviso di sessanta giorni comunicato a mezzo raccomandata A.R., senza che la ditta affidataria del servizio possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo ma è soggetto a proroga tecnica disciplinata dall'art. 23 L.62/2005).

E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto può altresì essere prorogato nel caso in cui, durante il periodo di scadenza, potessero insorgere fatti che impediscono alla scuola di procedere con una nuova gara (art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016).

ART. 4 – CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

Al fine di consentire al soggetto candidato una determinazione del valore dell'appalto su parametri oggettivi, e quindi di poter definire al meglio la propria offerta di servizio si precisa che gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono attualmente destinati ad ospitare circa n. 450 utenti interni (docenti studenti e Ata)

Il personale dell'Istituto è presente presso la sede della Scuola dalle ore 07:45 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 12:00 nella giornata di sabato da settembre a giugno di ogni anno ed eccettuati periodi di sospensione delle lezioni e i giorni di chiusura prefestiva dell'Istituto. Il numero di giorni di lezione è di circa 200/anno, fatte salve chiusure per cause di forza maggiore (eventi climatici avversi o interventi manutentivi di particolare rilevanza non prevedibili e non rinviabili). I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei docenti e personale scolastico. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 5- CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

Per l'espletamento del Servizio, l'Istituzione Scolastica concede in gestione al Concessionario i locali e spazi, nei quali verranno collocati i distributori automatici. A carico della società aggiudicataria, vigono i seguenti oneri e condizioni:

· il pagamento dell'indennità d'uso a favore di CMM:

L'indennità è dovuta a titolo di corrispettivo per l'uso degli spazi scolastici necessari per l'espletamento dei servizi di ristoro per ogni anno scolastico (1 settembre - 31 agosto) ed è determinata da Città metropolitana di Milano (di seguito CMM), indipendentemente dai periodi di sospensione dell'attività didattica o di chiusura della scuola, nel seguente modo:

per i distributori automatici di alimenti e bevande l'indennità è determinata in base al numero degli stessi e l'importo dell'indennità annuale soggetto alla rivalutazione Istat è di 302,10 per ogni apparecchio installato;

I dati necessari per il calcolo dell'indennità d'uso dovuta dal gestore saranno estrapolati dalle schede di "censimento servizi ristoro" compilate annualmente dagli Istituti scolastici su richiesta di CMM.

Non dà diritto ad alcun risarcimento la revoca della concessione in uso dovuta ad inadempienze.

· la costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'Istituto scolastico, a garanzia degli adempimenti contrattuali, comprensivi dell'eventuale mancato pagamento dell'indennità richiesta da CMM;

· l'acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità (ASL, VVF, Comune, ecc.) per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di tutte le opere necessarie affinché il punto di ristoro sia conforme alle prescrizioni previste nel "Regolamento di Igiene" vigente ed il titolo per l'esercizio dell'attività;

- la conformità degli allacciamenti degli impianti (gas, luce, acqua) e dei nuovi quadri elettrici all'enorme vigenti sulla sicurezza;
- la fornitura e l'installazione delle attrezzature fisse e mobili;
- il collaudo delle opere realizzate, come da progetto presentato in sede di gara; CMM potrà richiedere il risarcimento del danno, la rimozione delle opere contestate, e il ripristino dei luoghi a carico del gestore, se non conformi alle normative di legge;
- tutte le incombenze e le responsabilità relative ai lavori autorizzati, ai sensi del d.lgs.81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione delle opere secondo le norme e regolamenti vigenti;
- l'obbligo di farsi carico degli oneri di smaltimento relativo a proprie attrezzature ed arredi;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che comprendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti edili, impiantistiche, delle finiture e degli arredi fissi e mobili e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;
- tutte le prescrizioni dell'ASL a seguito di sopralluoghi ispettivi;
- la stipula di polizza assicurativa per riparazione di danneggiamenti causati da tentativi di furto riconducibili alla presenza di punti ristoro;
- tutte le opere costruite sul bene e relative pertinenze (ad esclusione degli arredi e delle attrezzature) sono immediatamente acquisite al patrimonio di CMM, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso previsti dall'articolo 936 del codice civile, fatto salvo diverso accordo con CMM.

ART. 6 - CANONE CONCESSIONARIO PER L'USO DEI LOCALI e CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Città Metropolitana di Milano un canone annuale per ogni distributore, pari a € 302,10 iva esente, attraverso le modalità di pagamento previste per le Pubbliche Amministrazioni tramite PagoPA. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il Canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire. Il mancato pagamento dell'indennità d'uso alla CMM trascorsi 120 giorni dalla scadenza prevista comporta l'automatica risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale ed il conseguente incameramento del deposito cauzionale. In tali casi occorre prevedere che i locali dovranno essere lasciati liberi e sgomberi, ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile. In mancanza CMM procederà d'Ufficio con spese a carico del gestore.

Cauzione definitiva:

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale nelle modalità e forme previste dall'art.103 del Dlgs 50/2016.

ART. 7 – CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Successivamente alla stipula del contratto di Concessione del Servizio, l'Istituzione Scolastica procederà alla consegna dei locali all'Affidatario al fine dell'allestimento degli ambienti a cui seguirà la stesura del Verbale di presa in Consegna della struttura. Entro il termine massimo di [3] tre giorni solari e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, il Concessionario si impegna a consegnare ed installare i Distributori Automatici conformemente alle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Concedente ed eventualmente ad eseguire a proprie spese, gli adeguamenti necessari per l'espletamento del Servizio negli spazi pubblici in uso, conformemente a quanto indicato in sede di gara e alle richieste dell'Amministrazione Concedente. Entro il termine massimo di [3] tre giorni solari e consecutivi dal completamento dei lavori di installazione il gestore dovrà assicurare l'avvio del Servizio. Ultimata l'installazione dei Distributori Automatici e la loro messa in esercizio, la Stazione Appaltante verificherà l'adeguatezza degli spazi allestiti dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica. L'avvio della fase della gestione della Concessione avverrà all'esito positivo della suddetta fase di verifica preliminare. In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del servizio entro e non oltre 12 giorni dalla stipula del contratto. Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dall'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del Servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione Scolastica. In caso ciò non avvenga, entro 10 dieci giorni dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario. A tal proposito verrà redatto un Verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra il RUP (Dirigente Scolastico) e il Concessionario. Qualora gli Impianti installati siano diventati parte non asportabile, gli stessi rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere della Concessione, qualora la rimozione degli stessi possa provocare danni ai beni ivi presenti, l'Istituto non riconoscerà al Concessionario alcun compenso. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario. Il Concessionario, alla scadenza

contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita. Qualunque miglioria (che comunque deve essere opportunamente autorizzata dall'Istituzione Scolastica) apportata ai locali durante il corso della Concessione resta a beneficio della Scuola, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

TITOLO II – VALORE DEL CONTRATTO

ART. 8– VALORE DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del Servizio di Distribuzione Automatica, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio. Il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

Il Valore presunto del Contratto è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, in **€ [39.000,00] (Euro [trentanovemila])**, al netto dell'Iva, per l'intera durata della Concessione, secondo quanto meglio specificato nel Piano Economico Finanziario di massima, allegato. 8 *bis* al Disciplinare di gara. Tale valore è stato determinato sulla base delle seguenti modalità di calcolo: prodotto tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto, il numero di giorni in cui l'Istituto Scolastico risulta aperto. L'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a **€ 500,00 (Euro cinquecento/00)**, i costi relativi agli oneri della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali per i 36 (trentasei) mesi complessivi. Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione Rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del Servizio.

ART. 9 – PREZZI

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Affidatario concorderà con la Stazione Appaltante l'Elenco dei Prodotti, impegnandosi a praticare per i generi alimentari ivi contenuti i prezzi unitari derivanti dall'applicazione della percentuale unica di ribasso proposta dal concorrente in sede di gara e contenuta nell'offerta economica. I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro. Per i Prodotti corrispondenti a quelli ricompresi nel Catalogo Distributori Automatici verrà confermato il prezzo offerto in sede di gara con l'Amministrazione. Il Concessionario dovrà applicare le tariffe offerte per ciascuna categoria riferite a prodotti acquistabili con moneta. La possibilità di utilizzare chiavette prepagate è valutata all'interno dell'offerta tecnica. Il prezzo dell'acquisto con chiavetta deve essere sempre uguale o inferiore a quello con moneta. La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nei suddetti Cataloghi ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel Listino. È ammessa la revisione annuale dei prezzi dei Prodotti a partire dal secondo anno esclusivamente sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'Istituzione Scolastica ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Qualora si verificano fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'Affidatario (Ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici presenti nell'ambito della documentazione di gara e della normativa vigente. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 12– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta, e dalla normativa vigente.

Il Concessionario provvede al funzionamento del **Servizio di Distribuzione Automatica**, impegnandosi:

- a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del Servizio, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di offerta;
- ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed agli alimenti preconfezionati;
- a provvedere al rifornimento regolare dei Distributori Automatici, con una frequenza presumibilmente settimanale tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti, pena l'applicazione di una penale;
- ad osservare, nell'erogazione del Servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016;
- all'acquisto, al trasporto e al rifornimento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il Servizio di Distribuzione Automatica, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura di cui al Titolo IV del presente Capitolato Tecnico;
- a predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli Prodotti in modo conforme al Catalogo dei prodotti e al relativo Listino prezzi concordato con l'amministrazione Concedente;
- a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante per lo svolgimento del Servizio, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del Servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che la Stazione Appaltante evidenzierà;

E ad eseguire tutte **le attività accessorie e strumentali** all'esercizio del Servizio di Distribuzione Automatica, impegnandosi:

- ad Installare n. 15 Distributori Automatici nei locali dell'Istituzione Scolastica, conformemente a quanto indicato in sede di gara e concordato successivamente con l'Amministrazione Concedente, fornendo quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata conduzione del Servizio secondo gli standard qualitativi previsti. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del Servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo, depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del gestore;
- a provvedere, con proprio personale e a proprie spese all'igiene interna ed esterna dei Distributori Automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione Scolastica;
- ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori Automatici in modo da mantenerli in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;

□ Qualora fossero necessarie opere di modifica della distribuzione dei locali, sarà necessario presentare un progetto a firma di un tecnico abilitato che garantisca il rispetto della normativa e del Regolamento di Igiene vigenti. Su tale progetto, come su ogni intervento che comporti la modifica degli impianti (elettrico, idraulico ecc), occorrerà acquisire il parere favorevole dei *Servizi Gestione manutenzione ordinaria – straordinaria* della CMM.

- ad adottare ed osservare nello svolgimento del Servizio tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del Servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.

ART. 13 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi:

- a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e salvi gli interventi a favore del Concessionario da parte di imprese assicuratrici. Il Concessionario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o

comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio. In particolare il Concessionario risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;

- a segnalare tempestivamente, per iscritto all'Istituzione Scolastica l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
- ad adottare un codice di comportamento per i propri addetti al Servizio che dovrà essere sottoposto alla visione della Stazione Appaltante contestualmente alla sottoscrizione del Contratto;
- a provvedere al pagamento del Canone Concessorio secondo le modalità indicate nel precedente art. 6 del presente Capitolato;
- a sostenere le spese di assicurazione derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- a provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione del Servizio oggetto dell'affidamento;
- a provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al Servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a firmare il registro delle presenze del personale esterno da parte degli operatori impiegati nel Servizio, collocato all'ingresso della Scuola.

ART. 14 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione Scolastica provvederà a:

- svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali idonei;
- mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di eventuale sopralluogo;
- consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: per il rifornimento dei Distributori Automatici, per la pulizia ecc.);
- provvedere ad informare tempestivamente l'Ente Proprietario per tutte le esigenze di manutenzione che non rientrino nei propri adempimenti e nelle proprie competenze, che si rendano necessarie per l'espletamento del servizio.

ART. 15 – IL CATALOGO DEI PRODOTTI

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati.

Il Concessionario deve garantire l'erogazione di prodotti di qualità come risultanti dal Catalogo dei Prodotti indicati nella tabella sottostante.

Le grammature dei generi sotto elencati sono da intendersi come quantitativi minimi, a porzione.

La tabella che segue costituisce una mera proposta esemplificativa, che pertanto l'Amministrazione potrà modificare/integrare sulla base delle specificità del singolo affidamento.

PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE	
BEVANDE CALDE senza marca ma con le caratteristiche merceologiche specificate	
1	Caffè espresso: di prima qualità, macinato all'istante e con grammatura minima di 7 g. di caffè per erogazione
2	Caffè lungo con grammatura minima di 7 g. di caffè per erogazione
3	Caffè macchiato con grammatura minima di 7 g. di caffè per erogazione



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Generale per Interventi a materia di edilizia
scuolare, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESN)

6	Cappuccino classico con almeno 10 g di latte in polvere cad. per erogazione
8	Caffè decaffeinato con caffeina non superiore al 0,3%
9	Caffè decaffeinato macchiato
BEVANDE A BASE DI ORZO	
11	Orzo corto: almeno 7 g di caffè d'orzo per cad. erogazione
12	Orzo lungo
13	Orzo macchiato
14	Cappuccino d'orzo
15	Orzo macchiato con cacao
16	Cappuccino d'orzo con cacao
BEVANDE AL GINSENG	
17	Caffè espresso
18	Caffè lungo
19	Caffè macchiato



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Generale per Interventi a materia di edilizia
scuolare, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

20	Cappuccino
ALTRE BEVANDE CALDE	
21	Latte macchiato: almeno 8 g di latte in polvere e 6,5 g di caffè per cad. erogazione
22	Latte: grammatura minima 10 g di latte in polvere cad. per erogazione
23	Tè al limone : almeno 14 g di tè in polvere cad. per erogazione
24	Cioccolato: con almeno 24 g di prodotto per 100cc di acqua
25	Cioccolato con latte
26	Camomilla: almeno 14 g di camomilla in polvere cad. erogazione

PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI

BEVANDE FREDDE

27	Acqua naturale (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l)
28	Acqua frizzante (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l)
29	The freddo a zero zucchero (limone, pesca, verde) (bottiglie da 500 ml)
30	Succhi di frutta a zero zuccheri in tetrapak 200 ml di gusti vari o gusto particolare
31	Bevanda energetica PET (ad es. Gatorade, Energade, Powergade) da 500 ml
32	Succo di frutta a zero zuccheri PET (arancia, limone o frutta mix) da 400 ml

SNACK SALATI

33	Croccanti salati gr. 50 quali: ad es. Croccantelle, schiacciatine
34	Croccanti salati gr. 40 quali: ad es. crackers Doriani (vari gusti), tarallini, sticks
35	confezione parmigiano + crackers g. 45

36	confezione salame tipo negroni + grissini g 40
SNACK DOLCI	
37	Ad es. Kinder bueno, Kit Kat, Snickers, M&Ms, Mars, Kinder barrette cioccolato, Galak
38	Merendine da frigo: ad es. Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pinguì, Paradiso
39	Wafer tipo balocco, ciambelline
40	Snacks dietetici/ipocalorici quali: barrette ad es. Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti e per celiaci
41	Biscotti da 6 pezzi quali ad es.: Oreo, Ringo e Wafer Loacker
42	Barrette Kinder delice, milka sensation,
43	Yogurt da bere da 200 ml senza lattosio
44	Yogurt da bere da 200 ml
PRODOTTI FRESCHI	
45	Tamezzino crudo e formaggio g 110
46	Confezioni di frutta fresca

È vietata la vendita tramite Distributori Automatici di prodotti non risultanti nel Catalogo dei Prodotti, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscela delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di inserire nei Distributori Automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa vigente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati, bottigliette di acqua naturale e frizzante, di capienza 0,5 litri, PET e RPET (PET riciclato), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

Il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei Distributori Automatici prodotti scaduti, ammalerati o contenuti in confezioni rovinate, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Generale per Interventi di natura di edilizia
scuolare, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di prodotti scaduti darà luogo alla risoluzione immediata del Contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei Prodotti Alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.

Tutti i Prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" - HACCP, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Il Concessionario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare, al Servizio di Distribuzione Automatica, il **piano di autocontrollo**, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2007 e del Regolamento CE n. 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE n. 178/2002 concernente la Sicurezza dei prodotti alimentari.

Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa.

Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo III dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004, per la pulitura, disinfezione dei Distributori Automatici in modo da evitare rischi di contaminazione degli alimenti.

Il Concessionario, a richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

Il Concessionario durante l'erogazione del Servizio si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene ambientale, dal Servizio tecnico dell'Amministrazione.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 31 del presente Capitolato Tecnico e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, come previsto dall'art. 31 del presente Capitolato Tecnico.

Al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, il Concessionario dovrà conformarsi nell'esecuzione del Servizio, alle disposizioni, ove applicabili, contenute nella L. n. 166/2016 e ad ogni altra normativa vigente.

ART. 17 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al sabato. Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovrà assicurare che i Distributori Automatici siano in attività 24 h su 24 h.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Generale per Interventi di natura di edilizia
scuolare, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Il Concessionario e la Scuola, entro il mese di settembre di ogni anno scolastico concorderanno il calendario di funzionamento del Servizio, contenente oltre alla data di inizio e fine delle attività per l'anno successivo, l'indicazione di eventuali chiusure disposte in occasione di festività.

L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare eventuali disservizi o anomalie imputabili al mantenimento delle attrezzature e dei materiali ed alimenti in esse custoditi o per ogni altra esigenza di Servizio.

ART. 18 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere i servizi sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del Contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori (ad eccezione del personale addetto alle pulizie per le quali il Concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate).

ART. 18.1 – IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

Il Concessionario deve garantire, come meglio dettagliato nel Contratto relativo alla presente Concessione, l'applicazione, per tutto il personale costituente l'organico, della disciplina relativa al rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con la prevista definizione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale in relazione al funzionamento del Servizio), regolamentato dai C.C.N.L. applicabili.

È altresì obbligo del Concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel Servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, prima dell'inizio del Servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del Contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il Servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di accertare la regolarità del Concessionario.

Il Concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale. L'organico impiegato per l'espletamento del Servizio dovrà essere, per tutta la durata del Contratto, quello dichiarato all'inizio del Servizio, fatte salve le eventuali integrazioni. Le sostituzioni del personale assente per ferie, malattie, permessi o altro, motivo, dovranno avvenire contestualmente all'evento che ha comportato l'assenza. Qualsiasi variazione nominativa del personale impiegato, rispetto a quanto comunicato all'avvio del Servizio, dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante.

ART. 18.2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI AL PERSONALE

Prima dell'attivazione del Servizio, il Concessionario predispone e trasmette all'Istituzione Scolastica:

- l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel Servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, la qualifica e il livello professionale;
- l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni, riportante le stesse indicazioni di cui sopra.

L'elenco del personale, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti/cessazioni di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per diversi motivi (infortunio, ferie, malattia ecc.);

Il Concessionario individua e comunica all'Istituzione Scolastica, prima dell'attivazione del Servizio, anche il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del Servizio, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al Servizio e ai quali la Stazione Appaltante potrà fare riferimento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del referente/i nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inadeguati o inadeguati per il Servizio, senza che il Concessionario possa sollevare obiezione alcuna.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e si intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso. Qualora sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso di impedimento o assenza del/i referente/i, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

La stabilità del personale deve essere garantita per tutto l'anno scolastico (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del Servizio.

Il Concessionario dovrà prendere atto e risolvere tutte le comunicazioni e contestazioni che gli venissero formulate.

In caso di sciopero del personale Concessionario o di altra evenienza che per qualsiasi motivo possa influire sul normale espletamento del Servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Istituto con ogni possibile tempestività.

È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori", di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione Appaltante, sulla base delle risultanze del grado di soddisfazione dell'utenza, potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità allo svolgimento del Servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

ART. 18.3 – FIGURE PROFESSIONALI

Il Concessionario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane così come indicate nel C.C.N.L. di riferimento ed omologhi, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante.

ART. 18.4 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del Servizio dovrà:

- essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

ART. 18.5 – COMPITI E NORME COMPORTAMENTALI

Il personale addetto alla Gestione del Servizio di Distribuzione Automatica dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale disposte dalla Stazione Appaltante. In particolare, il personale dipendente del Concessionario dovrà:

- provvedere al regolare approvvigionamento di alimenti e bevande in conformità alla normativa vigente sull'igiene, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'Istituzione Scolastica;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Istituzione Scolastica e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- comunicare immediatamente al referente dell'Istituzione Scolastica qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del Servizio;
- osservare, ove applicabili, le prescrizioni finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari contenute nella Legge 19 agosto 2016 n. 166 ed in ogni altra disposizione vigente;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- assicurare che il personale sia sempre provvisto di cartellino di identificazione, durante il servizio, riportante la ragione sociale del Concessionario con il proprio nominativo ed una foto del dipendente;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del Servizio.
- in base alle norme per la sicurezza in tempi di Covid 19 l'accesso degli addetti al rifornimento dei distributori sono considerati soggetti esterni all'istituzione scolastica e, come tali, devono essere registrati e sottoposti a misurazione della temperatura corporea. La loro sosta nell'Istituto deve essere la più breve possibile. Di norma, la sosta avviene presumibilmente una volta a settimana e per non più di dieci minuti.

TITOLO IV – SERVIZI ACCESSORI

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTO DEI LOCALI IN CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Istituzione Scolastica per attività diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico.

Il Concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione dall'Istituzione Scolastica, pena la risoluzione del Contratto.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Istituzione Scolastica potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Le spese per l'allestimento dei locali destinati all'esercizio del Servizio di Distribuzione Automatica sono a totale carico del Concessionario, così pure le opere eventualmente necessarie e tutti gli oneri ad essi connessi.

ART. 19.1 – FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla fornitura e all'installazione dei Distributori Automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del Servizio.

I Distributori Automatici forniti e gli Impianti eventualmente installati dal Concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara, e dovranno essere in ogni caso idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio di Distribuzione Automatica.

L'installazione degli Impianti e l'allocazione dei Distributori Automatici dovranno essere ultimate entro il termine stabilito dall'art. 7 del presente Capitolato. Il Concessionario potrà dare avvio al Servizio previa verifica positiva da parte della Stazione Appaltante della rispondenza della fornitura e dell'installazione a quanto stabilito dal presente Capitolato.

I Distributori Automatici richiesti:

- n. 5 Distributori bevande calde,
- n. 5 Distributori bevande fredde,
- n. 5 Distributore snack dolci + snack salati

Si precisa che tutti i beni forniti e installati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso, pertanto, alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto di riprendere detti beni. In particolare il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza fissata, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.

I Distributori Automatici dovranno essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche.

ART. 19.2 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI

I Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;
- i distributori potranno essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell'installazione, oppure usati, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei Prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- accettare qualsiasi tipo di moneta **(minimo € 0,05 centesimi)** ed essere tutti provvisti della funzionalità **"rendi resto"**;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici (ad esempio: Chiavetta magnetica ricaricabile, da distribuire a cura ed onere dell'Affidatario, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i Distributori Automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete (minimo € 0,05 centesimi) di diversa pezzatura, Chiavetta;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli Prodotti;
- essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa affidataria ed il suo recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso d'urgenza;

I Distributori di bevande calde dovranno, inoltre, possedere:

- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero;
- allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio. Non sono ammessi erogatori mediante boccione d'acqua, salvo il caso di adozione, da parte dell'autorità competente per il territorio in cui è ubicata l'Istituzione Scolastica, di un'ordinanza di non potabilità delle acque locali;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità.

ART. 19.3 – NORME PER IMPIANTI, ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all'allacciamento dei Distributori Automatici agli impianti elettrici ed idrici, messi a disposizione dall'Istituzione Scolastica.

Il collegamento idrico dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario, secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all'attacco alla rete idrica che sarà messo a disposizione, a cura della Stazione Appaltante, in prossimità delle apparecchiature da installare. Sarà cura del Concessionario mantenere l'acqua dall'allacciamento dell'Istituzione Scolastica sino all'erogazione all'utente nei parametri di legge.

ART. 20 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei Distributori Automatici e degli Impianti eventualmente installati, nonché eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Amministrazione contraente causati dall'installazione e dal funzionamento dei medesimi.

E' altresì a carico del Concessionario la piccola manutenzione degli impianti esistenti.

Restano, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

ART. 20.1 – MANUTENZIONE ORDINARIA

A partire dalla data di installazione dei Distributori Automatici necessari allo svolgimento del Servizio di Distribuzione Automatica, e per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà mantenere i medesimi in perfetto stato di funzionamento, provvedendo ad erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto.

Ogni onere e spesa collegati al Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate sono a totale carico e sotto l'esclusiva e piena responsabilità del Concessionario.

ART. 20.2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di guasti e malfunzionamenti relativi ai Distributori Automatici il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dall'Istituto, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza presso le sedi indicate dall'Istituto, al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio, entro il termine massimo di 12 (dodici) ore solari afferenti a giorni feriali decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell'Istituto, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del Capitolato.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio entro il predetto termine massimo stabilito, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'attrezzatura danneggiata con altra attrezzatura aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento, pena l'applicazione di una penale.

Si precisa che le opere di manutenzione straordinaria e qualsiasi innovazione o modifica devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante, previo adempimento delle formalità amministrative dovute per legge a carico del Concessionario, che provvederà a verificarne anche la corretta esecuzione.

Il Concessionario dovrà produrre istanza all'Istituzione Scolastica indicando le motivazioni delle opere che intende effettuare ed allegando apposito progetto esecutivo, al fine di permettere all'Istituzione Scolastica di esaminare lo stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ad un mese. L'Istituto potrà non rilasciare l'autorizzazione per motivi di interesse ed opportunità; potrà altresì disporre modifiche che ritenga necessarie ed opportune, alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi.

Gli interventi manutentivi da effettuarsi a carico dell'Istituzione Scolastica dovranno essergli tempestivamente comunicati a cura del Concessionario.

ART. 20.3 – PICCOLA MANUTENZIONE

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il buon uso, la conservazione degli Impianti Tecnologici eventualmente messi a disposizione dalla Scuola (ad esempio: impianto elettrico e impianto idrico-sanitario, ecc.).

È a carico del Concessionario l'onere di segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possono ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose, previa approvazione dell'Istituto.

ART. 21 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d'uso dell'immobile restano a carico dell'Istituzione Scolastica le manutenzioni straordinarie dei locali concessi in uso al Concessionario (vale a dire le opere di ristrutturazione ecc.).

ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI PULIZIA E IGIENE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Concessionario effettuerà le pulizie presumibilmente settimanali e periodiche, interne ed esterne dei Distributori Automatici.

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di Servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- d) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori Automatici.

Il Concessionario sarà tenuto a pulire periodicamente i Distributori Automatici.

In particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.

Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno previste nel relativo Piano di igiene e pulizia elaborato da ciascun operatore in sede di Offerta Tecnica.

La mancata osservanza delle tempistiche indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia da parte del Concessionario, comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 31 del presente Capitolato.

ART. 23 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

Il Concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente Concessione ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dal Servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti mediante la Distribuzione Automatica, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Il Concessionario deve assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori Automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente.

Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al Servizio.

Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario.

L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale.

Il Concessionario deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata. I contenitori devono essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti (ad esempio: plastica, lattine, rifiuti solidi urbani).

I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche.

Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l'applicazione della penale indicata nell'art. 31 del presente Capitolato Tecnico. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Servizio di Distribuzione Automatica, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.

Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'Affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

Le spese per il Servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, per cui l'Istituzione Scolastica sarà completamente sollevata da detti obblighi.

TITOLO V – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del Servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

- a) all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione Concedente e degli utenti presenti nella sede (alunni e genitori, ecc.), entro la Data di Attivazione del Servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del Servizio) e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente;
- e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

TITOLO VI – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

ART. 25 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Il Concessionario è tenuto a predisporre e conservare tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte dell'Istituzione Scolastica.

In particolare, il Concessionario è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:

- piano gestionale del Servizio di Distribuzione Automatica (Capitolato Tecnico ed Offerta Tecnica);
- verbale di consegna;
- elenco del personale;
- programma di turnazione del personale;
- registro presenze del personale in servizio;
- piano della formazione per il personale;
- piano di autocontrollo in conformità al Regolamento CE n. 853/2004 ed evidenze dell'applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002;
- documentazione e Piani previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, ecc.);
- piano di gestione delle pulizie dei Distributori Automatici;
- registro delle manutenzioni.

TITOLO VII – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI

Fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dagli enti preposti, la Stazione Appaltante, attraverso gli incaricati del Ministero per il monitoraggio del Servizio, potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra le parti, sulla qualità dei servizi e dei beni di consumo offerti, sul funzionamento dell'esercizio nonché su tutte le modalità di espletamento delle attività di ristoro senza che il Concessionario abbia ad impedirli.

Gli incaricati del Ministero avranno inoltre la facoltà di procedere in ogni momento a ispezioni verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai cibi ed alle bevande somministrate che alla cura e alle pulizie dei locali e delle attrezzature.

A tal fine il Concessionario riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento alle persone appositamente incaricate in tutti i locali e le aree dell'esercizio del Servizio.

Le ispezioni riguarderanno: controlli igienico sanitari sul personale addetto, sui libretti sanitari, nonché controlli a campione su tutti i prodotti posti in vendita (ad esempio anche le date di scadenza di tali prodotti ecc.).

I controlli riguarderanno:

1. Controlli a vista del Servizio dei quali si fornisce di seguito un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modalità e tempi di conservazione degli alimenti;
- qualità degli alimenti offerti in vendita;
- etichettatura di alimenti e prodotti detergenti;
- modalità di impegno dei sanificanti;
- caratteristiche dei sanificanti;
- modalità e tempi di sgombero dei rifiuti;
- verifica del corretto uso degli Impianti;
- stato igienico degli Impianti e dei Distributori Automatici;
- interventi di manutenzione a carico del gestore;
- stato igienico sanitario del personale addetto;
- organizzazione del personale e organigramma;
- pulizia dei Distributori Automatici.

2. Controlli delle procedure adottate ai sensi delle vigenti normative sull'igiene dei prodotti alimentari: detti controlli riguarderanno la congruità delle procedure quotidianamente realizzate rispetto al piano HACCP di cui il Concessionario è tenuto a fornirne copia, prima dell'avvio del Servizio, al RUP ed al manuale specificamente adottato sulla base delle normative vigenti.

Le risultanze delle ispezioni da parte degli incaricati al controllo e i riscontri di gradimento dell'utenza costituiranno elementi di ausilio alle attività del RUP e serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il Servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive la cui mancata attuazione potrebbe comportare la risoluzione del Contratto in conformità all'art. 32 del presente Capitolato.

ART. 27 – CUSTOMER SATISFACTION

Il Concessionario predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del Servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.

A tal fine il Concessionario, in accordo con l'Istituzione Scolastica, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate almeno una volta per ciascun anno di svolgimento del Servizio e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del Servizio. Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del Servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- a) qualità dei prodotti alimentari;
- b) qualità dei Distributori Automatici;
- c) qualità della pulizia, igiene e sicurezza dei Distributori Automatici.

I risultati di dette rilevazioni devono essere condivisi con la Scuola.

L'Istituzione Scolastica, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza, per quel che concerne il controllo sul Servizio, potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità delle modalità di svolgimento del Servizio chiedendone l'immediato miglioramento, senza che ciò possa costituire motivo di

variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

TITOLO VIII – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: **titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott Giovanni Ferrario; Il Responsabile della protezione** dei dati: la ditta Ag.i.com in persona del suo legale rappresentante pro tempore, **Luca Corbellini**

TITOLO IX – PUBBLICITÀ

ART. 29 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del Servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi. Negli spazi oggetto della Concessione il Concessionario non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

TITOLO X – ASPETTI CONTRATTUALI

ART. 30 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio.

Le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- **in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature:** dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- **interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore:** le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In ogni caso l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

In caso di lavori per manutenzione straordinaria agli Impianti Tecnologici eventualmente installati o ai Distributori Automatici, l'Istituzione Scolastica comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e Il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto

ART. 31 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della Concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE
A	Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei Distributori Automatici (Art. 7 del presente Capitolato)	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	In caso di ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 12 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario (Art. 7 del presente Capitolato)	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia (Art. 22 del presente Capitolato).	Prima infrazione € 50,00 Infrazioni successive € 100,00
D	Omissione o mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione da parte del Concessionario (Art. 20 del presente Capitolato).	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
E	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici (Art.12 del presente Capitolato).	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
F	Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite (Art. 6 del presente Capitolato).	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
G	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio (Titolo VII del presente Capitolato).	€ 50,00 per ogni violazione accertata
H	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio (Art. 16 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata
I	Mancato rispetto della normativa vigente e richiamata nel presente Capitolato relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata (Art. 23 del presente Capitolato).	€ 70,00 per ogni violazione accertata
L	Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente (Art.15 del presente Capitolato).	€ 50,00 per ogni violazione accertata
M	Presenza nei Distributori con Prodotti oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato (Art. 15 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata
N	Presenza nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati di bottigliette di acqua naturale e/o frizzante non conformi alle caratteristiche previste (Art. 15 del presente Capitolato).	€ 50,00 per ogni violazione accertata
O	Presenza nei Distributori di bevande calde di bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste (Art. 15 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata
P	Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici	€ 50,00 a prodotto

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto (art. 113 *bis*, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, solari e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.

ART. 32 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del Codice), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'Allegato n. 3 del Disciplinare di Gara;

- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- c) sospensione, da parte delle autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 15 (quindici) giorni rispetto al termine convenuto;
- f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 *bis* della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- h) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- j) cessione, anche parziale, del Contratto;
- k) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- l) inosservanza riguardo qualsiasi debito Contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- m) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del Contratto;
- o) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- p) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- q) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- r) presenza nei Distributori Automatici di bevanda alcolica o superalcolica e/o tabacchi o prodotti contenente tabacchi;
- s) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di mesi 12 (dodici), per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione Appaltante, le giustificazioni dell'Affidatario;
- t) il mancato pagamento dell'indennità d'uso alla **CMM** trascorsi 120 giorni dalla scadenza prevista comporta l'automatica risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale ed il conseguente incameramento del deposito cauzionale. In tali casi occorre prevedere che i locali dovranno essere lasciati liberi e sgomberi, ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile. In mancanza CMM procederà d'Ufficio con spese a carico del gestore.
- u) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

ART. 33 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 117 del Codice.

ART. 34 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, in sede di stipula del Contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., specificando le generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre, dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge. La violazione del presente obbligo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 35 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L'Istituzione Scolastica potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavo prima della stipula del Contratto.

ART. 36 – ASSICURAZIONI

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, **pena la decadenza dall'aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

In particolare, l'Affidatario dovrà presentare **una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio.

Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei Distributori Automatici e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori Automatici e agli Impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

ART. 37 – DIVIETI

Il Concessionario, inoltre, non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Istituto, nonché i Distributori Automatici e gli Impianti eventualmente installati, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli Impianti e dei Distributori Automatici, salvo accordi preventivi assunti con la Stazione Appaltante.

Sarà vietata la Concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi.

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento del danno.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Generale per Interventi di natura di edilizia
scuolare, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

TITOLO XI – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI

ART. 38 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell'Istituzione Scolastica, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento e terrà indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

Il Concessionario ed il personale dipendente hanno accesso nei locali della Stazione Appaltante per il solo fine della gestione del Servizio di Distribuzione Automatica nell'osservanza delle disposizioni dell'Istituzione Scolastica stessa. Il Concessionario solleva pienamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e dipendenti, come pure solleva la Stazione Appaltante da ogni molestia o azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa del presente Contratto.

La Stazione Appaltante non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi o dovute a incendio, atti vandalici e altri eventi, non imputabili alla stessa. A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita assicurazione per danni come previsto dall'art. 37 del presente Capitolato tecnico.

ART. 39 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della Concessione e del relativo Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott Giovanni Ferrario

Firma apposta in forma digitale sul documento originale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate